



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Piero Francesco De Pietro	Presidente
dott. Stefania Basso	Consigliere rel.
dott. Gabriella Gentile	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21/10/2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1659 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2021

TRA

I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. DI STEFANO ANNA, con cui elettivamente domicilia in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI

APPELLANTE

E

G.M. UNIPERSONALE SRL in persona del suo legale rappresentante pro tempore

APPELLATA

NONCHÉ

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Sanfelice 24, presso l'Avv. Ilaria Giglio che lo rappresenta e difende

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.06.2017, la GM UNIPERSONALE S.r.l. adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi ad otto avvisi di addebito. La ricorrente



asseriva di essere venuta a conoscenza, a seguito di richiesta di estratto di ruolo del 12.06.2017, dell'esistenza dei suddetti avvisi di addebito a suo carico aventi ad oggetto contributi IVS AZIENDE (da DM/10) dal 2011 al 2016, per un valore complessivo di euro 135.080,99.

All'uopo, eccepiva l'omessa notifica degli atti impositivi dell'INPS di cui ha chiesto dichiararsi la nullità e l'illegittimità, eccependo la prescrizione quinquennale dei contributi, ottenendo inaudita altera parte la sospensione degli stessi, con vittoria di spese di lite.

Si costituivano in giudizio l'INPS e la S.C.C.I. S.p.a per impugnare e contestare ogni dedotto avverso, insistendo per la carenza di interesse ad agire, per la tardività dell'impugnativa, attesa la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito di cui davano prova e chiedendo di respingere il ricorso.

Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, rimarcata l'infondatezza dell'opposizione e il difetto di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.

Il Tribunale – istruita la causa – così provvedeva: *“accoglie la domanda ed annulla gli avvisi di addebito impugnati; compensa interamente le spese di giudizio tra le parti”*.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 31.05.2021, l'INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. ha proposto appello avverso tale sentenza (n. 683/2022, depositata in data 09.02.2022).

L'appellante allega di aver provato la notifica delle PEC con le ricevute eml e con i file xml, laddove indisponibili i file eml, fornendo anche gli elementi per l'indubbia individuazione delle ricevute di accettazione e consegna PEC con gli atti notificati; lamenta una omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure circa il merito della pretesa, pur avendo constatato che si discuteva di contribuzione obbligatoria relativa anche a periodi assai recenti e per nulla contestata nel merito da controparte.

Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita, quale parte appellata, solo l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva; con vittoria di spese.

La Corte, all'esito dell'udienza del 21.10.2022, ha deciso la causa con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Occorre preliminarmente rilevare che, nel proporre opposizione all'estratto di ruolo, la società oggi appellata ha sollevato esclusivamente eccezioni di carattere formale, mai contestando nel merito la pretesa dell'Istituto convenuto: in particolare, ha eccepito che l'Agente alla riscossione non ha mai notificato al ricorrente la presa in carico come disciplinato dall'art. 8 comma 12 D.L. 2 marzo 2012 n. 16, che gli avvisi di addebito non sono mai stati notificati; ha rimarcato la sussistenza del proprio interesse ad agire richiamando all'uopo la giurisprudenza di legittimità.

Soltanto nel resistere in primo grado, l'Istituto convenuto ha eccepito la carenza di interesse ad agire, eccezione non riproposta in questa sede.

Il giudice, sul punto, ha evidenziato: *“In relazione alla eccepita inammissibilità per difetto di interesse ad agire si osserva che la Suprema Corte nella sentenza n.19704/2015 emessa a sezioni unite ha chiarito, così sanando il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e legittimità, che -ferma restando la non impugnabilità dell'estratto di ruolo quale documento- ben è possibile per la parte impugnare tale atti in relazione al contenuto degli stessi ovvero alla esistenza di cartelle esattoriali asseritamente notificate proprio al fine di far valere un vizio della notifica”*.

La sentenza – che non è stata in alcun modo censurate sotto questo profilo – è, dunque, passata in giudicato in parte qua.

La principale censura dell'odierno appellante attiene alla erronea valutazione da parte del Tribunale circa l'efficacia probatoria della documentazione prodotta: in particolare, ha sottolineato che per alcuni avvisi di addebito (n. 37120160021894564 e 37120160022255648) è stata prodotta la relata di notifica via PEC in formato .eml, mentre per gli altri avvisi di addebito la prova della notifica (effettuata sempre via PEC) è stata fornita con copia in formato .pdf della relativa relata. Sostiene, dunque, che in mancanza di specifica contestazione la prova della regolarità della notifica deve ritenersi per pacifica.

La doglianza è fondata.

Occorre premettere che, come rilevato già dal giudice di primo grado, *“Nel presente giudizio non vi è contestazione da parte della società opponente che quello indicato dall'INPS sia l'indirizzo di posta elettronica riferibile alla società, ma quest'ultima contesta la ricezione dell'avviso di addebito”*.



La questione controversa attiene al valore probatorio della documentazione prodotta dall'Istituto: per due degli avvisi di addebito (n. 37120160021894564 e 37120160022255648), l'I.N.P.S. ha prodotto la relata di notifica a mezzo PEC, in formato *eml*, completa di messaggio PEC inviato al destinatario e le due ricevute, quella di accettazione (RAC) e quella di avvenuta consegna (RdAC), che sono documenti informatici.

Con riferimento agli altri 6 avvisi di addebito, l'INPS ha prodotto, sin dal primo grado le cartelle zippate contenenti ciascuna il file pdf dell'avviso di addebito con le rispettive ricevute di accettazione e consegna in formato xml.

Fatta questa premessa in punto di fatto, si rileva, anzitutto, che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).

Inoltre, al caso di specie si applica l'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (rubricato "*duplicati e copie informatiche di documenti informatici*"): il primo comma disciplina i duplicati ossia i documenti di cui all'art. 5, del D.P.C.M. 13 novembre 2014 contenenti la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine ed aventi il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti; il secondo comma disciplina le "*copie e gli estratti informatici*" di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 la cui efficacia è subordinata all'attestazione di conformità all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Ne consegue che in tema di prova della notifica a mezzo PEC allorché il documento informatico prodotto in giudizio abbia l'estensione .eml esso stesso rappresenta il formato nativo digitale ossia il duplicato informatico di cui al primo



comma dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 avente il medesimo, valore ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto; allorquando il documento informatico prodotto in giudizio ha l'estensione pdf esso rappresenta la copia informatica di cui al secondo comma dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 82/2005 la cui efficacia è subordinata all'attestazione di conformità all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la loro conformità all'originale (per quanto non attestata da pubblico ufficiale) non sia disconosciuta dal contribuente (art. 23, comma 2, CAD).

In questo caso, il “disconoscimento” effettuato dal difensore della società è stato fatto in maniera del tutto generica (semplicemente rilevando che la documentazione è stata prodotta in copia e non in originale, è stata prodotta più volte la stessa documentazione, le notifiche sarebbero state effettuate in violazione degli orari stabiliti dall'art. 147 c.p.c.) e non conforme alla giurisprudenza della S.C. (v., per tutte, Cass. 7775/2014).

In assenza di elementi in senso contrario e non avendo provato l'odierna appellata di avere ricevuto diversa documentazione rispetto a quella indicata deve ritenersi regolare la notifica a mezzo PEC dei 6 avvisi di addebito INPS applicandosi nella specie l'art 1335 c.c.

Quanto all'ulteriore censura relativa alla omessa pronuncia circa la fondatezza nel merito delle pretese avanzate dall'I.N.P.S. – sebbene effettivamente il giudice nulla abbia rilevato al riguardo – va soltanto evidenziato che l'opposizione proposta dalla società era fondata esclusivamente su censure di carattere formale, mai essendo stata contestata o messa in dubbio la debenza dei contributi richiesti dall'istituto, il che implica che deve ritenersi per pacifica la sussistenza del diritto dell'I.N.P.S. al versamento dei contributi richiesti e portati negli avvisi di addebito impugnati.

Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, deve rigettarsi l'opposizione proposta dalla GM UNIPERSONALE S.r.l.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da GM UNIPERSONALE



S.r.l. Condanna GM UNIPERSONALE S.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 4.000,00 per il primo grado ed in € 4.800,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore dell'I.N.P.S. e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in solido tra loro.

Napoli 21.10.2022

Il Consigliere est.

Dott.ssa Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Piero Francesco De Pietro

